



**Regione Lombardia**

**Giunta Regionale  
Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati**

**A tutti i Comuni  
della Lombardia**

Circolare n. 10938 – 11 dicembre 2008

**OGGETTO: Indicazioni generali sull'applicazione della disciplina DIAP alle attività commerciali.**

Sul BURL n. 31 del 28 luglio 2008 è stato pubblicato il Decreto 16 luglio 2008 n. 7813, che approva gli schemi di dichiarazione unica per le attività produttive previsti dalla D.G.R. 2 aprile 2008 n. 6919.

La Dichiarazione d'Inizio Attività Produttiva, di cui all'art. 5 commi 1, 2, 3 e 4 della L.R. n. 1/2007, ha efficacia immediata e sostituisce, a seconda dei casi, la comunicazione o l'autorizzazione per i seguenti procedimenti del settore commercio:

- a) apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato fino ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/98
- b) avvio attività di vendita di prodotti negli spacci interni (art. 16 del D.Lgs. n. 114/98)
- c) avvio di attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di distributori automatici (art. 17 del D.Lgs. n. 114/98)
- d) avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (art. 18 del D.Lgs. n. 114/98)
- e) avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori (art. 19 del D.Lgs. n. 114/98)
- f) apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (art. 8 comma 4 della L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003).

La DIAP, unitamente alla relativa ricevuta di deposito presso l'Amministrazione Comunale nel cui territorio l'attività viene svolta, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività.

Per le attività sopra elencate, la Regione, attraverso i provvedimenti che hanno introdotto la DIAP, ha unificato i procedimenti amministrativi riguardanti gli adempimenti in materia di commercio e quelli in materia igienico-sanitaria.

La modulistica DIAP è esente da bollo. La planimetria da allegare al modello A, ove prevista, non deve essere necessariamente validata da un tecnico. Si ricorda comunque che una planimetria non conforme potrebbe configurare la fattispecie di dichiarazione mendace.

La modulistica si compone dei seguenti modelli:

MODELLO	A	= Dichiarazione di avvio/modifica attività (DIAP)
MODELLO	B	= Dichiarazione di subingresso/cessazione/sospensione e ripresa/cambiamento ragione sociale
SCHEDA	1	= Attività di vendita ex art. 7 D.Lgs. 114/98, somministrazione ex art. 8 comma 4 L.R. 30/2003
SCHEDA	2	= Requisiti morali e professionali per le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande
SCHEDA	4	= Attività di produzione
SCHEDA	5	= Compatibilità ambientale

Detti modelli sostituiscono i seguenti modelli ministeriali:

- COM 1 – Esercizi commercio al dettaglio di vicinato
- COM 4 – Spacci interni
- COM 5 – Commercio prodotti per mezzo di apparecchi automatici
- COM 6 e COM 6 bis – Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
- COM 7 – Vendita presso il domicilio del consumatore

Il Comune deve rilasciare per ogni singolo esercizio commerciale di vendita al dettaglio inserito all'interno di strutture di vendita unitarie<sup>1</sup>, un'autorizzazione derivante dall'autorizzazione rilasciata per l'intera struttura di vendita unitaria<sup>2</sup>. Pertanto per l'attivazione o modifica dei singoli esercizi non si deve presentare la DIAP. Tuttavia per gli esercizi che trattano prodotti alimentari, dopo il rilascio della prescritta autorizzazione da parte del Comune, la modulistica DIAP deve essere presentata al fine di ottemperare all'obbligo di notifica in base a quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 2 aprile 2008 n. 8.

La vendita di "farmaci da banco", automedicazione e farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica all'interno di esercizi commerciali, può essere praticata solo insieme alla vendita di altri prodotti (alimentari o non alimentari) in un apposito reparto avente le caratteristiche individuate dalla D.G.R. 4 ottobre 2006 n. 3271.

Nel caso di vendita all'interno di esercizi di vicinato, occorre:

1. presentare la modulistica DIAP per l'attivazione di esercizio di vicinato;
2. prima di avviare l'attività di vendita di farmaci da banco, inoltrare alla Regione, al Comune competente e alla ASL di riferimento, la specifica comunicazione utilizzando il modello allegato alla delibera n. 3271/2006.

Nel caso di vendita dei farmaci in esame all'interno di una media o grande struttura di vendita o in un esercizio commerciale facente parte di una struttura di vendita unitaria, occorre:

1. richiedere l'autorizzazione al Comune per l'attivazione dell'esercizio commerciale
2. una volta che il Comune ha rilasciato l'autorizzazione, inoltrare alla Regione, al Comune competente e alla ASL di riferimento, la specifica comunicazione utilizzando il modello allegato alla delibera n. 3271/2006.

---

<sup>1</sup> Per struttura di vendita organizzata in forma unitaria si intende una media o grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente (paragrafo 4.2.1 della D.G.R. 4 luglio 2007 n. 8/5054).

<sup>2</sup> Vedi paragrafo 4.2.2 della citata deliberazione n. 8/5054.

## **Modello A della modulistica DIAP per la vendita a mezzo di distributori automatici**

L'operatore che installa dei distributori automatici in un nuovo Comune deve presentare una dichiarazione DIAP iniziale (pagine 6 e 7 scheda 1) al Comune sede della ASL territorialmente competente.

Per aggiornare il numero dei distributori installati in Comuni che hanno già ricevuto copia della relativa DIAP (o precedentemente alle nuove disposizioni un modello COM) l'operatore deve darne comunicazione periodica al Comune. In tal caso la dichiarazione può essere anche successiva all'installazione essendo l'attività già nota al Comune e alla ASL di riferimento.

Per la dichiarazione periodica devono essere compilate solo:

- le pagine 1, 2 (barrando H al riquadro A2) e 5 del modello A;
- la pagina 6 della scheda 1.

In caso di dichiarazione iniziale andrà compilata anche la scheda 2.

Per le dichiarazioni periodiche di cessazione degli apparecchi devono essere compilate solo:

- le pagine 1, 2 (barrando H al riquadro A2) e 5 del modello A;
- la pagina 7 della scheda 1.

L'aggiornamento avviene dopo 1, 2 o 6 mesi dalle collocazioni o cessazioni dei distributori, lasciando al dichiarante la scelta.

La sostituzione delle apparecchiature non necessita di ulteriori dichiarazioni.

## **Modelli A e B per attività commerciali soggette ad autorizzazione amministrativa**

Nel caso di attività commerciali soggette ad autorizzazione amministrativa, come il commercio ambulante, medie e grandi strutture di vendita e pubblici esercizi soggetti ai criteri ex L.R. n. 30/2003, per i quali la DIAP non sostituisce il procedimento autorizzativo, la disciplina esplicitata nei modelli A e B va integrata necessariamente con quanto previsto dalla normativa di settore.

### **MOD A - Attivazione di esercizi**

In questi casi l'inizio effettivo dell'attività, a cui fa riferimento la DIAP, non è contestuale né alla richiesta né al rilascio dell'autorizzazione, ma avviene in un secondo tempo, entro i termini massimi consentiti dalla legge. E' in tale momento che va presentata la DIAP, qualora richiesta ai fini sanitari.

### **MOD B - Subingressi**

Con la dichiarazione di subingresso/cessazione/sospensione e ripresa/cambiamento ragione sociale di attività produttive e commerciali soggette a Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva in base alle Leggi Regionali n. 1 e 8 del 2007 (MOD. B), si comunica:

- al Comune il cambio di titolarità dell'attività;
- alla ASL di riferimento, che l'attività precedentemente svolta (e per la quale era stata rilasciata l'autorizzazione sanitaria o presentata la notifica) non subisce modifiche.

Se ai subingressi si accompagnano invece modifiche all'attività (ampliamento, trasferimento, modifiche del ciclo produttivo), il subentrante dovrà predisporre ulteriori DIAP (o domande in caso di attività soggette ad autorizzazione), per ognuna delle variazioni. Tali DIAP consistono nella compilazione del modello 4, più le schede utili ad evidenziare le modifiche apportate all'attività.

## Reintestazioni

La L.R. n. 15/2000 (art. 7) stabilisce che il trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.

La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Comune sede di posteggio a seguito di comunicazione del nuovo intestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'attività commerciale.

La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune di residenza del subentrante e comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del precedente proprietario relativi all'autorizzazione ceduta.

Il modello B per i subingressi deve quindi essere utilizzato anche per il commercio ambulante e per altre attività di vendita o somministrazione soggette ad autorizzazione commerciale ma contestualmente vanno rispettate da parte delle imprese e dei Comuni le normative che prevedono la reintestazione delle autorizzazioni rilasciate al cedente.

Si comunica infine che con D.G.R. 3.12.2008 n. VIII/8547 la disciplina DIAP è stata estesa anche alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolte in occasione di riunioni straordinarie di persone nell'ambito di manifestazioni temporanee di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2003.

A seguito di quanto stabilito dalla D.G.R. sopra indicata sarà adeguata la modulistica DIAP di cui al Decreto 16 luglio 2008 n. 7813 e la nuova disciplina sarà applicata dalla data di pubblicazione sul BURL della nuova modulistica DIAP.

Si invitano i Comuni ad attenersi alle indicazioni contenute nella presente circolare.

IL DIRIGENTE  
(Dr. Paolo Mora)

